

Quesiti del 14, 18 e 19 febbraio 2019

Domanda

In riferimento al requisito di cui al punto 8.4 del disciplinare di gara, "Capacità tecniche e professionali. Ai fini dell'esecuzione delle attività manutentive si richiede che l'Aggiudicatario abbia, all'interno del proprio organico: n. 2 operatori con qualifica PES; n. 2 operatori con qualifica PEI" si chiede se tale requisito va soddisfatto obbligatoriamente in sede di partecipazione di gara con una eventuale dichiarazione aggiuntiva, o è un requisito che va dimostrato soltanto se aggiudicatari della procedura

Risposta

Con riferimento al quesito formulato si precisa che la presenza in organico di operatori con qualifica PES e PEI, trattandosi di requisito di partecipazione tecnico professionale, deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonché in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per l'intera durata dell'appalto, senza soluzione di continuità (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 8/2015).

Gli operatori economici dovranno pertanto rendere opportuna dichiarazione in merito nella sezione appositamente dedicata del DGUE, Parte IV, lettera C, Capacità tecniche e professionali.

Domanda

In riferimento alla procedura di gara si chiede conferma che, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 l'offerta economica debba essere sottoscritta dal solo consorzio.

Risposta

Tenuto conto del riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio, si conferma che l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal solo Consorzio, ferma restando la necessità di indicare, in sede di offerta, per quale cooperativa consorziata si concorre, con la precisazione che anche la consorziata esecutrice, oltre al Consorzio, dovrà allegare il proprio DGUE

Domanda

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, visto l'art. 79, comma 16 del DPR 207/2010 il quale sancisce che "l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta" si chiede se è possibile partecipare alla procedura trovandosi in possesso di Categoria OG11 classifica I e di Categoria OS30 classifica I.

Risposta

Conformemente a quanto previsto dall'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010, "la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto".

La classifica I concorre fino all'importo di euro 258.000,00 che, incrementato di un quinto, risulta pari ad euro 309.600,00.

Tenuto conto che l'importo delle lavorazioni ammonta ad euro 329.688,91 si ritiene che l'operatore economico che partecipa come concorrente singolo non sia in grado di ricoprire, con la classifica I neppure nel caso di somma incrementata del quinto, l'importo di gara.